

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 413

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GUERZONI, SALVI, MARINO,
MONTICONE, CADDEO, BETTA, ANGIUS, TOIA,
RIPAMONTI, CREMA, DE PAOLI, MARITATI, MORANDO,
OCCHETTO, FABRIS, BRUNALE, PASQUINI, ZANCAN,
FORCIERI, DI SIENA, MACONI, CALVI, BONAVITA,
D’ANDREA, FALOMI, PIATTI, VIVIANI, MASCIONI,
VICINI, BONFIETTI, PIZZINATO, DEBENEDETTI, DE
ZULUETA, SOLIANI e GIOVANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2001

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità dell’occultamento di documenti
relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nei confronti di migliaia di vittime dei crimini che il nazifascismo ha compiuto in Italia durante l'ultima guerra - ricorrendo a torture e a rappresaglie e con eccidi e vere e proprie stragi - dopo oltre cinquanta anni, non è ancora stata fatta giustizia ed i responsabili non sono stati individuati e puniti. Ad ammonire le istituzioni di questo dovere, intervengono emblematicamente: le Fosse Ardeatine, Marzabotto, S. Anna di Stazzema, Boves e Fossoli (Carpi), cioè alcuni dei luoghi nei quali sono state compiute violenze e atrocità di ogni sorta, con la soppressione di partigiani, soldati e civili: bambini, anziani, donne e uomini inermi, spesso per motivi di razza, di fede o anche solo perchè sospettati di appartenere all'antifascismo o di esserne simpatizzanti o sostenitori.

Il Presidente della Repubblica, il 1° marzo 2001, in occasione della commemorazione della strage di Cefalonia in cui furono uccisi dalle truppe tedesche naziste 6.500 soldati italiani, puntualmente ha affermato che a tanto portò «la profonda corruzione degli animi prodotta dall'ideologia nazista». E il 23 febbraio 2001 lo stesso Carlo Azeglio Ciampi aveva confermato il suo impegno affinché si ottengano verità e giustizia sulle stragi compiute dai nazifascisti in tante parti d'Italia a partire dal 1944 a conclusione di un incontro con i sindaci di S. Anna di Stazzema e di Carpi e con i rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche e del Comitato per la verità e la giustizia sorto con lo scopo di far sì che sia fatta piena luce sui delitti, gli eccidi e le stragi nazifasciste.

Si è certo consapevoli che è assai arduo raggiungere verità processuali dopo il tanto tempo trascorso: per la prescrizione dei reati, quando opera; per la dispersione delle fonti

di prova; per il decesso dei testimoni oltre che degli stessi responsabili o per l'impossibilità del loro riconoscimento. Ma alla giustizia, e per crimini tanto efferati, non si può rinunciare.

Questa colpevole scelta per decenni purtroppo è stata compiuta dallo Stato italiano. Ed anche per questo, stanno approdando ad assai scarsi risultati le indagini sui crimini nazifascisti riprese lodevolmente a partire dal 1996 dalla magistratura militare, per impulso del governo e dello stesso ministro della difesa Beniamino Andreatta.

Da questo dato di fatto parte la presente iniziativa legislativa che assume, a suo presupposto, le conclusioni a cui è pervenuta, il 6 marzo 2001, l'indagine conoscitiva compiuta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati durante la passata legislatura che, con una risoluzione, ha raccomandato l'attuazione di una inchiesta parlamentare in forza dell'articolo 82 della Costituzione.

L'indagine della Camera aveva per oggetto le archiviazioni di 695 fascicoli, contenenti denunce di crimini nazi-fascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime. Si trattava di verificare le cause di tali archiviazioni, che, da un primo esame, risultavano anomale per il contenuto dei fascicoli rinvenuti e per le modalità della loro conservazione. Infatti, i fascicoli relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945 furono ritrovati nell'estate del 1994 - anzichè nell'archivio degli atti dei soppressi tribunali di guerra o del tribunale speciale per la difesa dello Stato - a Palazzo Cesi (Roma) sede della Procura generale militare, in un armadio, con le porte sigillate e rivolte verso la parete,

situato in uno stanzino, chiuso da un cancello di ferro.

Il ritrovamento indusse prima il Consiglio della magistratura militare e, poi, la Camera dei deputati a deliberare un'indagine conoscitiva. Nella relazione dell'organo di autonomia della magistratura militare si afferma che il carteggio era suddiviso in fascicoli, raccolti in faldoni, e che insieme si ritrovò un registro generale, con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa. In sostanza il materiale rinvenuto era in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di commissioni di inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra, che risultavano essere stati raccolti e trattenuti in un archivio e quindi non inviati ai magistrati militari competenti per le opportune iniziative e per l'esercizio dell'azione penale.

Dalla relazione del Consiglio della magistratura militare sono emersi fatti estremamente importanti per la ricostruzione storica della vicenda, che si è andata sempre più prefigurando di carattere politico, oltreché giuridico. I gravi dubbi che la relazione ha suscitato circa l'eventualità di una volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazi-fasciste, assieme all'insistente richiesta di rendere giustizia da parte di associazioni, di parenti delle vittime, di comuni, di storici, ed in particolare l'iniziativa del Comitato per la verità e la giustizia, spinsero la Camera dei deputati a deliberare l'indagine conoscitiva.

La delimitazione dell'ambito dell'indagine e il ristretto margine di tempo a disposizione - dal 18 gennaio al 6 marzo 2001 - della Commissione, in ragione dell'imminente conclusione della legislatura, ha certo pesato negativamente. Ma dall'indagine è comunque emerso con tutta evidenza come l'inerzia in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti sia stata determinata da una «ragion di Stato», le cui radici, in massima parte, devono essere rintracciate nelle linee di politica internazionale che hanno guidato i paesi del

blocco occidentale durante la «guerra fredda».

Con l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta che qui si propone, si intende approfondire questo tema, proprio come suggerito dalla Camera dei deputati, al fine di delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità eventualmente attribuibili ad organi dello Stato. Potrebbe, ad esempio, essere possibile comprendere se le diverse procure militari interessate avrebbero potuto con successo individuare e perseguire i responsabili dei crimini, qualora fossero stati loro trasmessi, a tempo debito, i fascicoli.

Lo strumento più adeguato per raggiungere tale obiettivo è sicuramente l'inchiesta parlamentare ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Essa beninteso non potrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei crimini - questo compito spetta ovviamente alla magistratura militare - ma dovrà invece verificare quali siano state le cause e le responsabilità che hanno impedito alla giustizia di fare il suo corso. Allo scopo può essere decisiva anche la nomina di un comitato di storici, al quale affidare il compito di procedere ad una esauriente ricostruzione di quanto accaduto. La desecretazione degli atti concernenti i crimini di guerra, ove non rechi pregiudizio agli interessi dell'ordinamento tutelati dal segreto di Stato, da parte del Governo italiano, può essere un atto concreto e affermativo della volontà di ricercare la verità storica di quei fatti e di fare giustizia.

Dal 1994, anno del ritrovamento del cosiddetto «armadio della vergogna», i fascicoli erano - secondo quanto affermato in sede di audizione alla Commissione giustizia della Camera - circa 700 (per la precisione 695) e sono stati distribuiti alle procure militari secondo il criterio della competenza territoriale: 2 a Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli, 129 a Roma, 214 a La Spezia, 108 a Verona, 119 a Torino e 87 a Padova. Sinora tale trasmissione ha determinato tre condanne all'er-

gastolo per tre stragi: due del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Verona. Tutti e tre i condannati sono contumaci (due sono tuttora in Germania e un terzo in Canada). Per loro è stata chiesta, e non ancora ottenuta, l'estradiizione. Un altro processo è ancora in fase istruttoria. Si tratta di quello relativo alla strage di Sant'Anna di Staz-zema, che ha coinvolto più di 500 civili, di cui oltre cento bambini.

Di fronte alle difficoltà che si delineano per molti casi di fare giustizia e punire i responsabili, cercare di porre in luce le responsabilità e le inerzie dello Stato per quanto accaduto, costituisce un irrinunciabile dovere verso le migliaia di cittadini che hanno dato la vita per la libertà, la democrazia e l'indipendenza della Patria.

Conoscere almeno il perchè non si è fatta giustizia per tanti crimini può riempire un vuoto grave della coscienza civile e resti-

tuire, ai sentimenti ed alla cultura della memoria, pienezza di forza educativa per le nuove generazioni che vanno rese sempre più consapevoli, anche attraverso la conoscenza di tragedie ed errori, che nella storia e nell'identità dell'Italia non vi sono oscurità o verità da coprire con veli pietosi.

Di questa necessità si è fatto interprete lo stesso Presidente della Repubblica quando a Cefalonia ha affermato: «Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di concordia fra le nazioni europee, eventi come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente comprensibile. Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri, che diedero la vita perchè rinascesse l'Italia, perchè nascesse l'Europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell'Unione europea, dico: non dimenticate».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare:

a) le eventuali responsabilità storiche, politiche e giuridiche dell'occultamento durato cinquant'anni dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare a Roma, relativi ai crimini di guerra del periodo 1943-1945;

b) le cause e i condizionamenti che hanno impedito ai giudici competenti di perseguire a tempo debito numerosi responsabili dei crimini nazifascisti.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento, presentando al Parlamento, entro il mese successivo, la relazione finale contenente i risultati sull'attività svolta.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita

in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. La Commissione, nella sua seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto, il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. Non può essere opposto alla Commissione nè il segreto di Stato, nè il segreto d'ufficio; peraltro i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo d'accordo tra il Governo stesso e la Commissione.

2. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 1.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repub-

blica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

